

Con Sentenza n.188 la **Corte Costituzionale** dichiara *illegittimo l'art.69, quarto Comma, Codice Penale nella parte in cui si esclude la prevalenza dell'attenuante* e, di conseguenza, nella recidiva prevale l'attenuante da auto-riciclaggio.

La **Corte** conferma la natura di attenuante e non di fattispecie penale autonoma, dell'art.648 ter.1, secondo comma Codice penale, sottolineando l'orientamento indirizzato a eliminare la sovraesposizione delle componenti soggettive del reato (come la *recidiva*) a scapito di quelle oggettive.

Ricordiamo che nell'**auto-riciclaggio** è prevista una pena dimezzata, sia nel minimo che nel massimo, quando il reato presupposto è di minor gravità cioè quando lo stesso è punito con pena inferiore ai cinque anni di reclusione. Dunque il **Legislatore** ha decisamente differenziato *il dislavoro oggettivo di questa ipotesi rispetto alla fattispecie base, caratterizzata da un quadro sanzionatorio di notevole severità, indirizzato da fenomeni illegali più gravi per la dimensione penetrante nel Sistema economico/imprenditoriale/finanziario, rispetto a condotte come quelle oggetto del procedimento principale.*

Se, però, il reato è aggravato da una *recidiva reiterata* (situazione statisticamente frequente in alcuni casi di *reati presupposti*) l'idea di prevedere un trattamento sanzionatorio sensibilmente meno severo per i **reati di auto-riciclaggio** conseguenti a *reato oggettivamente meno gravi* viene, praticamente, compromessa dalla norma oggetto della *censura*, che vincola il *Giudice* ad applicare una pena non inferiore al minimo previsto per la *fattispecie base di auto-riciclaggio*.